



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 7/C.D.T. 2 DEL 16 LUGLIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ERRATA CORRIGE

Procedimento 166/B pubblicato sul Comunicato Ufficiale 04 CDT 01 del 09/07/2013

In relazione al dispositivo relativo al procedimento sopra specificato, si evidenzia che è stata indicata quale data di rilascio dei certificati medici attestanti l'idoneità sportiva dei calciatori Casto Francesco Corrado e Casto Francesco Omar quella del 30/01/2013, mentre correttamente doveva essere indicata quella del 31/01/2012, come risulta dalla lettura della documentazione inoltrata a questa Commissione Disciplinare Territoriale.

Tale precisazione comunque non modifica le motivazioni della decisione pubblicata, poiché la corretta data del 31/01/2012 indica chiaramente che i certificati medici in questione sono stati rilasciati con considerevole ritardo in relazione al campionato di competenza.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dall'Avv. Giovanni Bertuglia, componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 16 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 165/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CASTELLO PAOLO (calciatore tesserato per l'A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA);
 Sig. CARUSO SALVATORE (calciatore tesserato per l'A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA);
 Sig. DI PALMA MICHELE (calciatore tesserato per l'A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA);
 Sig. RIZZO GIUSEPPE (calciatore tesserato per l'A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA);
 Sig. CASSATA SALVATORE (calciatore tesserato per l'A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA);
 Sig. ROMANO VITO (calciatore tesserato per l'A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA);
 La Soc. A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA

La Procura Federale, con nota prot. 7663/1177 pf11-12/GT/dl, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- 1) il Sig. Castello Paolo, calciatore dell'A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art.92 delle NOIF, per non avere volutamente partecipato alla gara Aspra – Città di Casteldaccia del 14.04.2012;
 - 2) il sig. Caruso Salvatore calciatore dell'A.C.D. Città di Casteldaccia per rispondere della di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art.92 delle NOIF, per non avere volutamente partecipato alla gara Aspra – Città di Casteldaccia del 14.04.2012;
 - 3) il sig. Di Palma Michele, calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentato all'audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione;
 - 4) il sig. Rizzo Giuseppe calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentato all'audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione;
 - 5) il sig. Cassata Salvatore calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentato all'audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione;
 - 6) il sig. Romano Vito calciatore della Soc. A.C.D. Città di Casteldaccia, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 3, del CGS, per non essersi presentato all'audizione del collaboratore federale nonostante la regolarità della notifica della convocazione;
 - 7) la Società A.C.D. Città di Casteldaccia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell' art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte ai calciatori Di Palma Michele, Rizzo Giuseppe, Cassata Salvatore e Romano Vito
- Convocate debitamente le parti queste sono comparse ad eccezione dei sig.ri Castello Paolo (il cui padre ha rappresentato che il proprio figlio non poteva presenziare per motivi di salute) e Caruso Salvatore.

In particolare i sig.ri Di Palma Michele, Romano Vito e Cassata Salvatore hanno dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della loro società circa una loro convocazione dinanzi al rappresentante della Procura Federale. Il sig. Romano Vito ha ha

precisato di avere subito in quel periodo due interventi chirurgici atti a ridurre gli esiti di un infortunio ed in atto di non essere tesserato con alcuna società sportiva.

Il sig. Rizzo Giuseppe ha precisato, invece, che nel periodo in questione era già militare di carriera impegnato fuori per motivi di addestramento.

Il sig. Benforte, rappresentante dell'A.C.D. Città di Casteldaccia, ha chiesto il proscioglimento della società avendo informato, a suo dire, telefonicamente gli interessati. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per quattro gare a carico dei sig.ri Castello Paolo e Caruso Salvatore; squalifica per tre gare a carico dei sig.ri Di Palma, Rizzo, Cassata e Romano; ammenda di € 1500,00 a carico dell'A.C.D. Città Casteldaccia

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli accertamenti della Procura Federale risulta provato che i calciatori Castello Paolo e Caruso Salvatore, benchè regolarmente convocati per la gara Aspra – Città di Casteldaccia del 14.04.2012 valevole per il campionato di "Promozione", si sono rifiutati di partire con la squadra adducendo motivi economici (vedasi le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti al collaboratore della Procura) per cui devono rispondere di quanto loro contestato e agli stessi va applicata la sanzione come da dispositivo.

Per ciò che riguarda i calciatori Di Palma Michele, Rizzo Giuseppe, Cassata Salvatore e Romano Vito non appare raggiunta la piena prova circa la effettiva conoscenza della loro convocazione da parte del collaboratore della procura federale, nonostante la società abbia dichiarato di essersi attivata per le vie brevi ed al contempo abbia comunicato al Comitato Regionale i recapiti effettivi dei calciatori tuttavia non utilizzati alla bisogna.

Consegue al proscioglimento dei suddetti calciatori il proscioglimento dell'A.C.D. Città di Casteldaccia venendo meno i presupposti del deferimento.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- 1) al Sig. Castello Paolo la squalifica, ex art. 19 C.G.S., per quattro gare;
- 2) al sig. Caruso Salvatore la squalifica, ex art. 19 C.G.S., per quattro gare;

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 187/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. STRANO SEBASTIANO (Presidente all'epoca dei fatti della A.C.R.D. Aci Catena Calcio)

A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO

La Procura Federale, con nota 8097/879 pf 11-12 GT/dl del 07 giugno 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato:

- 1) Il Sig. Strano Sebastiano della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 8 comma 1 del C.G.S. per avere disconosciuto la validità ed efficacia della firma apposta, in nome e per conto della società di appartenenza, sull'accordo economico intercorso con l'allenatore sig. Festa Roberto nonostante la consapevolezza della paternità della firma; per avere sostenuto la corresponsione di somme di denaro a soddisfazione,

almeno parziale, dei compensi spettanti al Festa in realtà non effettuati o riferibili a stagioni precedenti a quella 2009/2010;

2) La A.C.R.D. Aci Catena, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte a Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sebastiano Strano.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso. Il Presidente pro tempore della A.C.R.D. Aci Catena Sig. Rosario Reitano ha tuttavia fatto pervenire nota giustificativa per motivi lavorativi non procrastinabili.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Sebastiano Strano della sanzione di mesi sei di inibizione e a carico della Società deferita della sanzione di € 1.000,00 di ammenda.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro ascritto.

Emerge infatti inequivocabilmente a seguito delle indagini compiute dalla Procura Federale che il Sig. Sebastiano Strano, all'epoca dei fatti Presidente della A.C.R.D. Aci Catena, ha disconosciuto la validità ed efficacia della firma apposta, in nome e per conto della società di appartenenza, sull'accordo economico intercorso con l'allenatore sig. Festa Roberto nonostante la consapevolezza della paternità della firma, di identica grafia rispetto a quelle apposte su altri accordi economici ritenuti validi dalla Società; allo stesso modo risulta inequivocabilmente che il predetto ha sostenuto la corresponsione di somme di denaro a soddisfazione, almeno parziale, dei compensi spettanti all'allenatore, in realtà non effettuate o riferibili a stagioni precedenti a quella 2009/2010.

La responsabilità della società deferita segue per il fatto del Sig. Sebastiano Strano, ex art. 4 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Al Sig. Sebastiano Strano la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per sei mesi;

Alla Società A.C.R.D. Aci Catena l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 188/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MICHELE SIGNORILE (Dirigente A.S.D. Flora Calcio fino al 06/03/2013)

A.S.D. FLORA CALCIO

La Procura Federale, con nota 8128/597 pf 12-13 GR/mg del 10 giugno 2013, ha deferito le parti indicate in epigrafe dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere di quanto di seguito specificato:

Il Sig. Michele Signorile delle violazioni di cui agli artt.1 commi 1 e 3 C.G.S. e art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera b) C.G.S., per avere nel pomeriggio del 10/12/2012 presso i locali della Delegazione Provinciale di Siracusa, sebbene già inibito, aggredito con insulti e contumelie un dirigente federale e altri componenti della Delegazione che tentavano a stento di trattenerlo dal porre in essere aggressione fisica e per avere omesso di presentarsi al collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato;

la A.S.D. Flora Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. per il comportamento del proprio dirigente.

Convocate debitamente le parti, non è comparso il dirigente Sig. Michele Signorile mentre è comparsa la A.S.D. Flora, in persona del Presidente pro-tempore, che ha chiesto di accedere al patteggiamento ex art. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima della chiusura del dibattimento la A.S.D. Flora, in persona del Presidente pro-tempore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di € 600,00 di ammenda;*
- *Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla A.S.D. Flora la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Michele Signorile della sanzione di mesi nove di inibizione. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il dirigente deferito sia responsabile di quanto ascrittogli in costanza di inibizione, ciò risultando dalle deposizioni concordi di quanti hanno assistito ai fatti ed anche per ammissione della società di appartenenza. A nulla rileva che il Sig. Signorile abbia nel frattempo rassegnato le sue dimissioni dalla A.S.D. Flora, restando inalterati i profili di responsabilità a suo carico, aggravati dalla mancata presenza, per ben tre volte, alla convocazione da parte della Procura Federale per essere sentito in merito.

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Al Sig. Michele Signorile la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi cinque;

Alla Società A.S.D. Flora, ai sensi dell'art. 23 C.G.S. l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 189/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. RAIMONDI GIUSEPPE (Presidente della A.C.D. Termitana 1952)

Sig. D'AMICO GIANPAOLO (Dirigente A.C.D. Termitana 1952)

Sig. CONIGLIO GASPARE (Dirigente comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952)

Sig. BENNICI SERGIO (Dirigente comunque riconducibile alla A.C.D. Termitana 1952)

A.C.D. TERMITANA 1952 oggi A.S.D. Castelbuono 1975 matr.937854

La Procura Federale, con nota prot. 8443/596pf12-13/GR/mg del 19/06/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

1) il Sig. Raimondi Giuseppe, nella sua qualità di Presidente dell'A.C.D. Termitana 1952 per rispondere: **a)** della violazione dell'art.1 co. 1 del C.G.S., in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. nonché all'art.34 del Regolamento della L.N.D. e 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere visionato e comunque consegnato all'arbitro varie distinte di gara in cui attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società, malgrado che alcuni dei calciatori non fossero regolarmente tesserati; **b)** per non avere risposto a due convocazioni della Procura Federale, in violazione dell'art.1 comma 3 del C.G.S.;

2) il Sig. D'Amico Giampaolo, nella qualità di dirigente dell'ACD Termitana 1952 per rispondere: **a)** della violazione dell'art.1 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. nonché dell'art.34 del Regolamento della L.N.D. e art. 61 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto e consegnato all'arbitro una distinta di gara (A.C.D. Termitana/Ribolla) in cui si attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società malgrado che alcuni di loro non fossero regolarmente tesserati; **b)** per non avere risposto a due convocazioni della Procura Federale, in violazione dell'art.1 comma 3 del C.G.S.;

3) Il sig. Coniglio Gaspare, dirigente e comunque quale soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della società A.C.D. Termitana 1952 e comunque rilevante per l'ordinamento federale ex art.1 comma 5 del C.G.S. per rispondere: **a)** della violazione dell'art.1 co. 1 del C.G.S., in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. nonché all'art.34 del Regolamento della L.N.D. e 61 delle N.O.I.F per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere visionato e comunque consegnato all'arbitro varie distinte di gara in cui attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società, malgrado che alcuni dei calciatori non fossero regolarmente tesserati; **b)** per non avere risposto a due convocazioni della Procura Federale, in violazione dell'art.1 comma 3 del CGS;

4) Il sig. Bennici Sergio, nella qualità di dirigente e in ogni caso di soggetto che ha svolto attività all'interno o nell'interesse dell'A.C.D. Termitana 1952 e comunque rilevante per l'ordinamento federale ex art.1 comma 5 del C.G.S., della gara C. Galeoto/A.C.D. Termitana 1952, della violazione dell'art.1 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. nonché dell'art.34 del Regolamento e art.61 delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto e consegnato all'arbitro la distinta di gara in cui si attestava che i giocatori indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società malgrado che alcuni di loro non fossero regolarmente tesserati;

5) A.C.D. Termitana 1952 a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4 comma 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio presidente e/o ai propri tesserati e/o qualificati come tali e che in ogni caso hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art.1 comma 5 C.G.S.

Convocate debitamente le parti queste non sono comparse né hanno fatto pervenire, nei termini, deduzioni difensive, ad eccezione del sig. Raimondi Giuseppe, che ha chiesto di accedere al patteggiamento ex art. 23 e 24 C.G.S. come da ordinanza che segue:

Ordinanza:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che, prima della chiusura del dibattimento il sig. Raimondi Giuseppe, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni due di inibizione;*
- *Visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *Visto l'art.24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*

ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Raimondi Giuseppe la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Inibizione per mesi 9 a carico del sig. Coniglio Gaspare e D'Amico Giampaolo; Inibizione per mesi 6 a carico del sig. Bennici Sergio ed ammenda di € 1.500,00 a carico della A.C.D. Termitana.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dagli accertamenti della Procura Federale risulta provato "per tabulas" che l'A.C.D. Termitana 1952 partecipante ai campionati Regionali del S.G.S. categorie Allievi e Giovanissimi Sperimentali di fascia B ha utilizzato in nove (9) gare del campionato Allievi e in sei (6) gare del campionato Giovanissimi Sperimentali calciatori non tesserati i quali sono stati inseriti nelle relative distinte poi consegnate agli arbitri.

Che dette distinte risultano effettivamente sottoscritte dal sig. D'Amico Giampaolo (una violazione) dirigente della A.C.D. Termitana 1952 e accompagnatore ufficiale della predetta società, e dai sigg.ri Coniglio Gaspare (più violazioni) e Bennici Sergio (una violazione), qualificati come dirigenti e accompagnatori ufficiali della società e comunque quali soggetti che hanno svolto attività all'interno dell'A.C.D. Termitana 1952 con la conseguenza che gli stessi hanno attestato che i predetti giocatori fossero tesserati per l'A.C.D. Termitana 1952 senza che ciò corrispondesse al vero.

Conseguentemente l'utilizzazione di calciatori non tesserati comporta non solo la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. ma anche e soprattutto la violazione dell'art. 10 comma 2 C.G.S. in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D e 61 delle N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 8 e 9 C.G.S. in relazione al comma 6 del medesimo articolo 10.

Inoltre i sig.ri D'Amico Giampaolo e Coniglio Gaspare devono rispondere della violazione di cui al comma 3 dell'art. 1 C.G.S. in quanto non si sono presentati alle convocazioni del collaboratore della Procura Federale senza addurre alcuna giustificazione.

In ragione di quanto sopra consegue la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. della A.C.D. Termitana 1952 per i fatti ascritti al proprio Presidente ma anche la responsabilità oggettiva della stessa ex art. 4 comma 2 C.G.S. per i fatti ascritti ai propri tesserati e/o comunque al soggetti di cui all'art. 1 comma 5 C.G.S.

Agli stessi, quindi vanno applicate le conseguente sanzioni così come da dispositivo

P.Q.M.

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- 1) al Sig. Raimondi Giuseppe ex art. 23 e 24 C.G.S. l'inibizione per mesi undici;
 - 2) al Sig. D'Amico Giampaolo ex art. 10 commi 6 e 8 e 19 C.G.S. l'inibizione per anni due e mesi uno;
 - 3) al sig. Coniglio Gaspare ex art 10 commi 6 e 8 e 19 C.G.S. l'inibizione per anni due e mesi due;
 - 4) al sig. Bennici Sergio ex art. 10 commi 6 e 8 e 19 C.G.S. l'inibizione per anni due;
 - 5) alla A.S.D. Termitana 1952, oggi A.S.D.Castelbuono 1975 matr.937854, l'ammenda di € 1000,00 (500,00 + 500,00) con diffida e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 nel campionato Allievi Provinciali e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 nel campionato Giovanissimi Provinciali.
- La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 16 luglio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°173/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Gabbiano (dal 30/10/2012 cessate tutte le attività)

Sig.Pagano Tindaro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1333 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la Società A.S.D. Real Gabbiano dal 30/10/2012 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pagano Tindaro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cama Santino, Caragliano Giuseppe, Cutropia Francesco, Gitto Stefano, Italiano Francesco, Presti Mario, Russo Emanuele, Salmeri Claudio, Torre Danilo, Torre Luigi, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Gabbiano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°174/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Suttano

Sig.Panzica Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1334 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Real Suttano (€ 40,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Panzica Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Baudo Vincenzo, Cammarata Loris, Condemi Fabio, Fiorella Alessio, Gulino Daniele, tutti tesserati per la società' A.S.D. Real Suttano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°175/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S. Messana Onlus

Sig.Lo Re Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/05/2013 prot. 11.1335 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso copia dei certificati medici attestanti la idoneità sportiva dei calciatori deferiti per la stagione sportiva 2011-2012.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Real Suttano, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Panzica Salvatore, dei calciatori Molonia Santi, Nava Francesco, Sorrenti Giovanni.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°176/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.S. Libertas A.Capra

Sig.Cucchiara Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1359 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società A.C.S. Libertas A.Capra ha fatto pervenire memorie difensive allegando certificati medici di n.16 calciatori tra i quali solo 15 oggetto del deferimento.

Tra questi i soli Bagoly Costingabriel, Polizzi Francesco, Callari Giuseppe, Cannata Giuseppe, Chirico Federico, Di Martino Salvatore, Relu Vasilecristine hanno effettuato la visita medica il giorno 05/10/2011, e quindi con modesto ritardo in relazione al campionato di competenza, mentre i calciatori Noto Danilo, Viscuso Walter, Li Pira Carmelo, Mendola Andrea, Mendola Claudio, Gangi Giovanni, Giampapa Arcangelo, Mosca Salvatore hanno effettuato la dovuta visita medica il giorno 22/12/2011, e quindi con considerevole ritardo in relazione al campionato di competenza.

Con ulteriore fax urgente la società ha fatto pervenire alla Commissione i certificati medici dei calciatori Fabio Michele, Peregrino Alessandro, Inglisa Federico, attestanti la regolare posizione dei suddetti per quanto all'assolvimento degli obblighi di tutela medico-sportiva. Per quanto riguarda inoltre le memorie difensive relative agli altri calciatori deferiti, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva:

manca la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Lazzara Fulvio, idoneità che deve essere certificata in uno al suo tesseramento a nulla valendo il suo utilizzo, o meno, in gare di campionato nonché del calciatore Gomez Mauro Marco.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva conseguentemente che emerge la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva di 10 tra i calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Bagoly Costingabriel, Polizzi Francesco, Callari Giuseppe, Cannata Giuseppe, Chirico Federico, Di Martino Salvatore, Relu Vasilecristine, Fabio Michele, Peregrino Alessandro, Inglisa Federico e inoltre applica:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.C.S. Libertas A.Capra (€ 40,00 x n.10 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori, Gangi Giovanni, Giampapa Arcangelo, Gomez Mauro, Lazzara Fulvio, Li Pira Carmelo, Mendola Andrea, Mendola Claudio, Mosca Salvatore, Noto Danilo, Viscuso Walter, tutti tesserati per la società' A.C.S. Libertas A.Capra all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°177/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. A.C. Novara 1965

Sig.Orlando Giuseppe Maria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1360 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della società A.S.D. A.C. Novara 1965 (€ 40,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Orlando Giuseppe Maria;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alvesi Stefano, Bonanno Giuseppe, Cicero Salvatore, Costantino Francesco, Grasso Maurizio, Mazzeo Luca, Salamone Carmelo, tutti tesserati per la società' A.S.D. A.C. Novara 1965 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°178/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Belpassese C5 (dal 03/01/2013 cessate tutte le attività)

Sig.Licciardello Franco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/05/2013 prot. 11.1361 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale. accertato che la Società A.S.D. Belpassese C5 dal 03/01/2013 ha cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Licciardello Franco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Asero Giuseppe, Bonanno Giovanni, Casella Manlio, Cavallaro Roberto, Chisari José, Di Mauro Maurizio, Faranda Bruno, Grancagnolo

Rosario, Mio Davide Alfio, Santoro Arnaldo, Scirto Alessio, Tomasello Gaetano, Borbone Carlo, Corsaro Antonino, Grasso Gianbattista, Sottile Antonino, Spampinato Davide, tutti tesserati per la società A.S.D. Belpassese C5 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/07/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**